

ASSOCIAZIONE PIETRO PORCINAI ONLUS
Via Bandini 15 Fiesole (FI) C.F. 94176880485

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Adeguamento Statutario ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017

Il giorno 30/10/2020, alle ore 11,00 presso la Sede dell'Associazione in Via Bandini 15 Comune di Fiesole in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, e in considerazione dell'emergenza Covid-19 e nel rispetto delle norme di sicurezza e di distanziamento sociale come da DCPM del 25/10/2020 si è riunita in presenza e in videoconferenza l'Assemblea Ordinaria dell'Associazione Pietro Porcinai ONLUS per discutere e deliberare in merito all'adeguamento statutario ai fini e per gli effetti del Decreto legislativo 3 Luglio 2017, n.117 e successive modifiche.
La Vicepresidente Claudia Maria Bucelli, preschita in sede, assume la presidenza

Il Presidente dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da segretario *Giovanni Medoro*

Il Presidente constata la presenza in proprio, in videoconferenza o per delega, distintamente annotati, dei seguenti associati:

In proprio *Giovanni Mazzini, Anna Porcinai, Paolo Capocchi, Claudia Bucelli, Gianni Medoro*

In videoconferenza *Luigi Latini, Sara Tomanini, Vincenzo Gatto, Marco Cilli, Emanuela Domenica Paglia*

Per delega *Luca Zilio, Bianca Maria Rinaldi, Simonetta Zanoni, Marcello Anelli, Maria Rossi Doria, Kimberlee Strayker, Giulia Giacchi, Luciana Giacchi, Stephanie Decourtier, Claudia Cordoni, Giuliano Gori, Franco Panzini, Mara Filippi*

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello statuto vigente.

Il Presidente illustra l'argomento all'ordine del giorno. *Adeguamento Statutario ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e da mandato al Segretario della lettura dello STATUTO*

Il Presidente apre la discussione e, dopo ampio dibattito fra gli associati presenti, in proprio e in videoconferenza, propone di mettere in votazione il testo del nuovo statuto.

Il Presidente accerta che all'adeguamento statutario così proposto ai sensi della legge sono favorevoli n. 23 ; contrari n. / ; astenuti n. / ;

Il Presidente dichiara dunque approvato all'unanimità il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente deliberazione.

Si da mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente deliberazione con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo, come previsto, rispettivamente, dal co. 3 e dal co. 5 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.22 , dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale

Il Segretario Gia: Meo

Il Presidente Antonio L. Bulli

STATUTO DELL' "ASSOCIAZIONE PIETRO PORCINAI APS"

Art. 1. Denominazione

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato 'Codice del Terzo Settore') e successive modifiche, un'Associazione a carattere culturale non avente fini di lucro denominata "**ASSOCIAZIONE PIETRO PORCINAI APS**" (da ora in avanti denominata 'Associazione').

L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel Relativo Registro.

L'Assemblea degli Associati potrà emanare regolamenti per disciplinare, in armonia con il presente statuto, gli aspetti ulteriori dell'organizzazione dell'Associazione.

Art. 2. Sede

L'Associazione ha sede legale in Fiesole (FI), e l'ambito operativo è quello nazionale e internazionale; l'eventuale trasferimento della sede sociale potrà essere deciso con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà formale variazione del presente statuto, se nell'ambito del medesimo Comune.

Con deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo possono essere istituite in Italia sedi secondarie, delegazioni ed uffici.

Art. 3. Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4. Natura e finalità

L'Associazione persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- a) far conoscere e valorizzare la figura e l'opera del paesaggista fiorentino Pietro Porcinai (1910-1986);
- b) promuovere iniziative finalizzate alla conoscenza, tutela e valorizzazione dell'uomo, delle sue opere e del materiale documentario relativo alla sua attività professionale;
- c) promuovere la catalogazione e il restauro dei disegni e del materiale documentario conservati presso "l'archivio Porcinai" secondo criteri scientificamente validi e aggiornati;
- d) promuovere la catalogazione e la tutela delle opere realizzate da Pietro Porcinai in Italia e all'estero, anche mediante la richiesta di dichiarazione di interesse culturale;
- e) vigilare, d'intesa con le Soprintendenze competenti e con gli altri enti territoriali, affinché le opere del paesaggista fiorentino non vengano manomesse attraverso interventi di restauro incongrui o distruttivi e vengano salvaguardati i contesti paesaggistici nei quali sono inserite;
- f) promuovere la conoscenza del paesaggio e del giardino nei suoi diversi aspetti: culturale, sociale, formativo.

Art. 5. Attività

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati per lo svolgimento, in favore sia dei propri associati che di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale:

1. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
2. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
3. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

L'Associazione, alla luce degli scopi e delle finalità sopra espressi ed escludendo tassativamente qualsiasi finalità di lucro, può:



promuovere iniziative, esposizioni, mostre, conferenze, informare la stampa e i *mass e social media*, gli Enti Locali, sensibilizzare l'opinione pubblica, far conoscere e apprezzare le opere di Pietro Porcinai;

organizzare il volontariato culturale;

svolgere studi e ricerche, promuovere e realizzare attività culturali, organizzare e gestire progetti nei settori socio-culturale, turistico-ambientale e della formazione professionale;

svolgere ed organizzare in proprio - o con la collaborazione d'altri organismi ed enti culturali, politici, religiosi, sociali, economici ed istituzionali - attività culturali quali incontri, convegni, corsi di formazione, mostre, spettacoli, viaggi e più in generale, iniziative a carattere regionale, nazionale e internazionale;

svolgere attività editoriali inerenti alle indicate finalità;

porsi quale destinataria di finanziamenti da parte dell'Unione Europea, di organismi comunitari, dello Stato, delle Regioni, di enti o istituti di diritto pubblico e privato;

gestire e destinare i contributi eventualmente erogati dalle aziende e dai privati, associati e non, secondo i fini istituzionali;

per il conseguimento di quanto sopra l'Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà, tra l'altro gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione non dispone limitazioni di tipo discriminatorio per l'ammissione degli associati, con riferimento alle condizioni economiche o di qualsiasi altra natura.

L'Associazione non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Art. 6. Associati

Il numero degli associati è illimitato.

Può aderire all'Associazione ogni persona fisica, senza distinzione di etnia, sesso o credo religioso, che condivida le finalità e i principi statutari dell'Associazione.

Possono essere associati anche enti del Terzo Settore e associazioni non aventi scopo di lucro le cui finalità siano in sintonia con gli scopi dell'Associazione e che possiedano i requisiti necessari per cooperare alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Associazione.

L'ammissione viene deliberata, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, dal Consiglio Direttivo.

Gli associati si obbligano, in caso di accoglimento della domanda, all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione dei nuovi associati e non è tenuto, in caso di mancato accoglimento, a rendere nota la motivazione all'interessato.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'associato versa all'atto dell'adesione all'Associazione, e per anno solare, la quota sociale annualmente determinata dal Consiglio Direttivo.

L'adesione annuale è tacitamente rinnovata salvo recesso o provvedimento di esclusione.

Diritti degli Associati

Gli Associati hanno i seguenti diritti:



- partecipare a tutte le attività;
- eleggere gli organi amministrativi e di controllo dell'Associazione;
- approvare annualmente il bilancio;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo modalità e limiti stabiliti nel regolamento interno;
- consultare i libri associativi attraverso le seguenti modalità: consultazione cartacea, presso la sede legale o altro luogo indicato dal Presidente, previa richiesta scritta al Presidente, con preavviso di trenta (30) giorni;
- ogni Associato, persona fisica o ente del Terzo Settore, ha diritto a un (1) voto.

Doveri degli Associati

Gli Associati devono svolgere l'attività in favore dell'Associazione senza fini di lucro uniformandosi al principio del volontariato e della gratuità.

Gli Associati si impegnano ad osservare e adempiere alle decisioni contenute in Statuto, Regolamenti e delibere degli organi.

Il comportamento verso gli altri Associati e all'esterno dell'Associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede.

Gli Associati devono versare quote associative annuali determinate dal Consiglio Direttivo.

Perdita della qualità di Associato

La qualità di Associato si perde:

- per dimissioni volontarie, che devono essere inoltrate per iscritto alla Presidenza del Consiglio Direttivo;
- per decesso;
- per esclusione.

Nei casi indicati in appresso l'Associato può essere escluso dall'Associazione con deliberazione adottata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo almeno trenta giorni prima della delibera di esclusione, provvederà ad inviare al domicilio indicato nel Libro degli Associati una richiesta scritta di chiarimenti contenente gli addebiti mossi all'associato, il quale entro sette giorni dal ricevimento potrà rispondere, ugualmente per iscritto, anche fornendo eventuali giustificazioni.

L'esclusione dell'Associato può essere deliberata nei seguenti casi:

- inadempimento degli obblighi assunti da parte dell'Associato;
- morosità, cioè ritardo di tre mesi nel pagamento della quota sociale, con possibilità di reintegrazione con delibera del Consiglio Direttivo, previo pagamento delle quote arretrate;
- quando, in qualunque modo, abbia arrecato danni morali o materiali all'Associazione;
- inosservanza delle disposizioni previste dallo Statuto o dagli eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali competenti.

La perdita della qualità di Associato a qualsiasi titolo, non dà diritto a restituzione di quanto eventualmente versato.

Gli Associati hanno tutti diritto di voto e si distinguono in:

- Associati fondatori;
- Associati ordinari;
- Associati onorari.

- Sono Associati fondatori i promotori ed i firmatari dell'atto costitutivo.
- Sono Associati ordinari coloro che aderiscono all'Associazione successivamente alla costituzione e sono in regola con il versamento delle quote associative. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo determinato.
- Sono Associati onorari, coloro i quali sulla base di meriti sociali e/o culturali vengono nominati tali dal Consiglio Direttivo.

Art. 7. Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

Gian: Metaro *Antonio H. Buelli*

- ~ l'Assemblea degli Associati;
- ~ il Consiglio Direttivo, con le funzioni di Organo di Amministrazione;
- ~ il Collegio dei Revisori, se nominato;
- ~ l'Organo di Controllo, se nominato.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

Art. 8. Partecipazione all'Assemblea

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

E' composta da tutti gli associati dell'Associazione iscritti nel libro Associati da almeno tre mesi, in regola con il pagamento delle quote annuali.

Art. 9. Convocazione

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.

L'assemblea viene convocata con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, spedito otto giorni prima, con lettera tramite servizio postale, fax o messaggio di posta elettronica, a condizione che sia consentito il riscontro della ricezione, e fatto pervenire agli aventi diritto al loro domicilio.

L'assemblea deve essere convocata entro quindici giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

L'Assemblea deve essere convocata:

1. almeno una volta l'anno, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo dell'anno precedente e per deliberare le direttive programmatiche per l'anno successivo;
2. ogni tre anni per il rinnovo delle cariche sociali;
3. ogni qualvolta il Presidente dell'Associazione lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 degli Associati o da almeno la metà dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
- b) approva gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- c) fissa, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
- d) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sulla esclusione degli associati, già deliberate dal Consiglio Direttivo, su richiesta dell'interessato;
- g) discute e delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Le assemblee ordinarie si potranno svolgere anche tramite videoconferenza o teleconferenza.

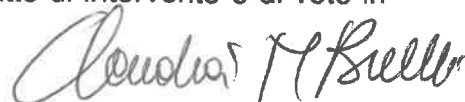
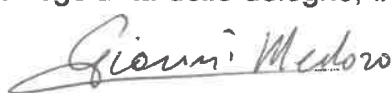
L'Assemblea straordinaria, convocata dal Presidente dell'Associazione:

- a) delibera sulle proposte di modifica del presente Statuto Sociale;
- b) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- c) delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art.10. Validità dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi da un Associato scelto tra i presenti.

Il Presidente è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe, il diritto di intervento e di voto in



assemblea. Il verbale della seduta assembleare sarà firmato dal Presidente e dal Segretario. L'Assemblea degli Associati può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Gli Associati possono farsi rappresentare esclusivamente da altri Associati, mediante regolare delega scritta. Ogni Associato non può avere più di tre (3) deleghe.

L'assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile.

Per la validità delle adunanze in prima convocazione occorre l'intervento della metà più uno degli Associati.

In seconda convocazione le adunanze saranno valide qualunque sia il numero degli Associati presenti in proprio o per delega.

La validità delle deliberazioni è ottenuta con voto favorevole della maggioranza semplice degli Associati presenti.

Le modifiche al presente Statuto, ai sensi dell'art. 21 c.c., sono deliberate dall'Assemblea Straordinaria con la presenza di un minimo del 75% degli associati, con maggioranza semplice dei presenti, e diventano immediatamente esecutive.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni.

Gli argomenti trattati e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale, redatto a cura del Segretario e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto l'assemblea.

Il registro dei verbali è tenuto agli atti ed ogni Associato ne ha diritto alla consultazione, previa richiesta scritta.

Art. 11. Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

L'Assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo fra gli Associati e sarà composto da un numero di membri variabile da tre a undici.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, e cioè sino all'Assemblea che è chiamata ad approvare il loro terzo rendiconto. I membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendo la convalida di tale nomina alla prima assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

Art. 12. Cariche sociali

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere. Il Presidente ed il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere sono rieleggibili. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo. Di volta in volta, il Consiglio Direttivo può stabilire rimborsi a singoli membri, delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro ufficio.



Art.13. Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede sociale o altrove, anche attraverso videoconferenza o teleconferenza, con le modalità di cui all'articolo 10, tutte le volte che il Presidente, o in casi di suo impedimento, il Vice Presidente, lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri: si riunisce comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al rendiconto economico e finanziario ed al bilancio preventivo.

I membri del Consiglio Direttivo sono convocati dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, mediante invito personale scritto contenente l'ordine del giorno, inviato per lettera raccomandata o per fax o per posta elettronica, a condizione che sia consentito il riscontro della ricezione, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Eccezionalmente e per motivi di particolare urgenza, è prevista la possibilità di convocazioni a mezzo telegramma, posta elettronica o messaggistica istantanea o altri metodi di comunicazione, a condizione che sia consentito il riscontro della ricezione, inviati almeno 24 ore prima dell'ora fissata per l'adunanza.

Le deliberazioni sono assunte con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto, su un apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

In assenza del Segretario ne farà le veci il più giovane di età tra i membri presenti.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Art. 14. Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- formulare il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- deliberare l'esclusione degli associati.

Il Consiglio Direttivo può delegare talune delle proprie funzioni, esclusa in ogni caso la redazione del bilancio, a taluni consiglieri. Esso procede pure alla eventuale assunzione del personale dipendente, determinandone la retribuzione, e può provvedere alla redazione del regolamento per il funzionamento dell'Associazione.

L'osservanza del regolamento è obbligatoria per tutti gli associati.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

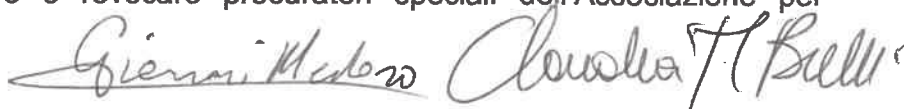
Art. 15. Responsabilità del Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo nonché le Assemblee ordinarie e straordinarie, dà esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio e dall'Assemblea.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli Associati che dei terzi.

Il Presidente può inoltre nominare e revocare procuratori speciali dell'Associazione per



determinati atti o categorie di atti.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vice Presidente in ogni sua attribuzione.

Art. 16. Ruolo del Segretario e del Tesoriere

Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

Il Segretario cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo, in particolare redige i verbali dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro degli Associati, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea.

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo cura la gestione amministrativa dell'Associazione ed è responsabile del patrimonio dell'Associazione, della quale gestisce entrate ed uscite. Firma i mandati di spesa e coordina le iniziative per il reperimento dei fondi. Coadiuvato dal Consiglio Direttivo nella redazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo

Le funzioni di Segretario e di Tesoriere possono essere svolte dalla stessa persona che pertanto potrà cumulare i due ruoli.

Art. 17. Attività economica

Il Presidente, il Segretario e il Tesoriere hanno facoltà di riscuotere somme e valori, di eseguire pagamenti, di dare e rilasciare quietanze con le modalità indicate dal Consiglio Direttivo. Tali poteri potranno comunque essere delegati, su conforme delibera del Consiglio Direttivo, anche ad altri consiglieri.

Art. 18. Gruppi di Lavoro

Il Consiglio Direttivo può dar vita a gruppi di lavoro, composti da Associati ed eventualmente da altre persone ritenute idonee per l'organizzazione di mostre, concorsi, esposizioni ed altre iniziative deliberate dal Consiglio stesso nel rispetto delle finalità dell'Associazione.

Art. 19. Collegio dei Revisori

L'assemblea può nominare un collegio dei Revisori composto da tre membri effettivi e due supplenti.

I membri del Collegio possono essere scelti anche fra non Associati.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 20. Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche

Gianni Medoro *Andrea* *H. Belli*

individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 21. Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 22 Patrimonio

Le risorse dell'Associazione ed il suo patrimonio sono costituite da:

- ~ contributi degli associati costituiti dalla quota di iscrizione annuale, il cui importo viene stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo;
- ~ proventi da attività di raccolta fondi;
- ~ erogazioni liberali in denaro, donazioni e lasciti testamentari da accettare con beneficio di inventario, nonché dai contributi di persone fisiche, giuridiche, associazioni o enti;
- ~ fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- ~ beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione a seguito di lasciti, donazioni, legati, acquisti o altro;
- ~ proventi da attività diverse da quelle di interesse generale;
- ~ ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, interessi e rendite dei beni sociali, sovvenzioni, donazioni, anche dei sostenitori.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 5, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Il Presidente deve attuare le delibere di accettazione e compiere i relativi atti giuridici.

Art. 23. Esercizio sociale

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione ed il conto preventivo. Il rendiconto deve essere sottoposto all'Assemblea per approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio ovvero entro sei mesi qualora ricorrano particolari esigenze.

Art. 24. Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di gestione e del capitale

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione ed il capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 25. Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'Associazione.

Art. 26. Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 27. Scioglimento e Liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto di almeno tre quarti degli Associati. L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente fra gli Associati, stabilendone i poteri.

All'atto dello scioglimento è fatto obbligo all'Associazione di devolvere il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Art. 28. Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Art. 29. Clausola temporanea

1. In attesa dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo Settore e fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo Settore medesimo, l'Associazione è soggetta a quanto previsto al d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e rimane iscritta all'anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
2. Le disposizioni del presente statuto incompatibili con quanto previsto dal predetto d.lgs. n. 460 del 1997 sono inefficaci fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo Settore.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, in particolare, l'Associazione:
 - a) svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui all'art. 10, c.1, lett. a), nn. 4) 5) 7) 8) e 9) del d.lgs. n. 460 del 1997. Può svolgere attività direttamente connesse ai settori di attività;
 - b) continua ad utilizzare la denominazione di "Associazione Pietro Porcinai APS ONLUS" in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione assume denominazione di cui all'art. 1 del presente statuto;
 - c) osserva i limiti previsti dall'art. 10, c.6, lett. c) del d.lgs. n. 460 del 1997 (se prevista retribuzione);
 - d) in caso di scioglimento prima del termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo Settore, il patrimonio residuo sarà destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

